

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 337

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPERONI e ZILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1992

Perequazione retributiva fra i lavoratori dipendenti eletti al Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - Gli articoli 3 e 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, consentono ai dipendenti pubblici che siano eletti deputati di percepire a carico della rispettiva amministrazione la parte di trattamento netto eccedente i quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare.

Tale corresponsione vale a determinare una situazione di particolare privilegio, sia nei confronti dei lavori dipendenti da imprese private, sia rispetto agli altri dipendenti pubblici la cui retribuzione risulti di importo inferiore ai limiti dei quattro decimi: *conseguentemente, soggetti rico*

prenti la medesima carica si trovano in differenti posizioni retributive non a motivo dell'attività effettivamente svolta, bensì in dipendenza di una qualifica cui non corrisponde, a cagione del collocamento in aspettativa, il reale adempimento dei compiti connessi.

Al fine di una doverosa perequazione sotto il profilo economico fra tutti coloro che, trovandosi nella condizione di lavoratore dipendente, accettano l'elezione al Parlamento, appare opportuno eliminare la discriminazione illustrata, attraverso l'allegata proposta di modificazione delle norme citate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 sono soppresse le parole «fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare».

Art. 2.

1. E soppresso il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.